

# **REPUBBLICA ITALIANA**

Sent. N.729/2002

Ric. N. 933/1995

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

ha pronunciato la seguente

# **SENTENZA**

sul ricorso n° 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Loi presso il cui studio in Cagliari, via Alghero n°22 è elettivamente domiciliato;

#### contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e Coordinatore Generale del Servizio Organizzazione e Metodo e del Personale della Regione Sarda, rappresentati e difesi dagli avv.ti Amelia Palmas e Tiziana Ledda, dell'ufficio legale dell'ente, presso la cui sede, in Cagliari, viale Trento n°69, sono elettivamente domiciliati;

#### per l'annullamento

del decreto dell'intimato Assessore 6/6/1994 n°24040/1836 nella parte in cui attribuisce al ricorrente il profilo professionale di "guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento", anzicchè quello di "sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale".

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla pubblica udienza del 5/6/2002 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi altresì, l'avv. P. Loi per la parte ricorrente e l'avv. T. Ledda per l'amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### **FATTO**

Con l'odierno ricorso il sig. Baldassarre Bilello dipendente regionale, inquadrato, con la quinta qualifica funzionale, nei ruoli del Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale, impugna il decreto meglio indicato in epigrafe con cui l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione gli ha attribuito il profilo professionale di "guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento", anzicchè quello di "sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale".

Questo il motivo dedotto.

L'attribuzione al ricorrente del contestato profilo professionale trae origine dal fatto che il "D.P.G.R. 23/5/1989 n°54 avrebbe imposto limiti relativamente all'area della vigilanza".

La lettura della norma fatta dall'amministrazione è, peraltro, del tutto arbitraria.

Con riguardo alla quinta qualifica funzionale, area tecnica della vigilanza, il citato decreto si è, infatti, limitato ad istituire, in aggiunta al profilo di "sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale" (già previsto dal D.P.G.R. 5/12/1986 n°193), quello di "guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento".

In presenza di due profili astrattamente attribuibili, l'amministrazione avrebbe dovuto operare una scelta, assegnando a ciascun dipendente il profilo ritenuto più congruo.

La Regione ha, invece, erroneamente ed immotivatamente ritenuto che il citato D.P.G.R. n°54/1989 precludesse il riconoscimento del reclamato profilo professionale, di modo che la determinazione impugnata risulta illegittima per violazione del D.P.G.R. da ultimo citato con riferimento all'art. 1 della L.R. n°24/1989, nonché per difetto di motivazione, illogicità e falsità dei presupposti.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso.

Con sentenza interlocutoria questo Tribunale ha disposto istruttoria. Dopo di che, eseguito l'incombente, il ricorso è stato nuovamente iscritto a ruolo e alla pubblica udienza del 5/6/2002, su richiesta delle parti, è stato definitivamente trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

In via pregiudiziale va esaminata la questione di rito sollevata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Sostiene quest'ultima che il ricorso sarebbe inammissibile a causa dell'omessa impugnazione del D.P.G.R. 23/5/1989 n°54, dal quale deriverebbe in via immediata la lesione denunciata dal ricorrente.

L'eccezione è palesemente infondata.

Per quanto qui rileva, il citato D.P.G.R. si è limitato ad integrare il precedente D.P.G.R. 5/12/1986 n°193 (recante "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale del 5 dicembre 1986 per il triennio 1985-1987, relativo al personale dell'Amministrazione regionale

della Sardegna e degli enti pubblici strumentali della Regione"), aggiungendo, tra l'altro, all'area tecnica della vigilanza della quinta qualifica funzionale, il profilo professionale di "guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento" e stabilendo che "l'attribuzione di profili professionali ad esaurimento comporta anche l'obbligo delle mansioni proprie della qualifica funzionale nella quale i profili stessi sono ricompresi in via ordinaria".

Per effetto delle modifiche introdotte dal citato D.P.G.R. n°54/1989, i profili professionali dell'area tecnica della vigilanza della quinta qualifica funzionale, sono, dunque, divenuti due: quello di "sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale" (già previsto dal D.P.G.R. n°193/1986) e quello di "guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento". Ma diversamente da quanto la resistente amministrazione afferma, il D.P.G.R. n°54/1989 non si occupa in alcun modo dei requisiti richiesti per l'attribuzione dell'uno o dell'altro dei suddetti profili professionali.

La lesione lamentata dall'odierno istante, che si sostanzia nell'assegnazione del profilo di "guardia forestale e di vigilanza ambientale ad esaurimento", in luogo di quello reclamato di "sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale", trae, quindi, origine soltanto dal provvedimento con cui l'amministrazione lo ha concretamente inquadrato nel primo, per cui correttamente l'istante ha rivolto il gravame solo nei confronti dell'atto applicativo, senza impugnare anche l'anzidetto D.P.G.R. n°54/1989.

Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito, dove appare fondata la censura con cui viene dedotto il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Ed invero, in presenza di due profili professionali, entrambi astrattamente attribuibili, l'amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni della scelta operata inquadrando il ricorrente nell'uno piuttosto che nell'altro. Il provvedimento impugnato è, invece, sul punto, del tutto immotivato e ciò lo vizia.

In definitiva il ricorso va accolto mentre restano assorbite le ulteriori censure prospettate.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

# P.Q.M.

# IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidandole, forfettariamente, in complessivi euro 600, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 5/6/2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l'intervento dei Signori:

Alberto Manlio Sassu, Presidente;

Manfredo Atzeni, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore.

Depositata in segreteria oggi 24/06/2002

Il Direttore di Segreteria